

TRIBUNALE DEL LAVORO DI PARMA

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

**E CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI
DEI CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 151**

RESTIVO CALOGERO (CF.RSTCGR88H22F830X), domiciliato in Taranto al Piazzale Dante Alighieri n.31 presso e nello Studio dell'**AVV. GIOVANNI BUFANO** (CF.BFNGNN71S02E986R) che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in calce e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e i biglietti di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata *giovanni.bufano@pec.it* o al numero di fax 099.9870537, **Ricorrente**

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (CF.80185250588), detto anche **MI**, in persona del Ministro *pro tempore* avente sede in ROMA al Viale Trastevere n. 76/a nonché

AMBITO TERRITORIALE di PARMA e Piacenza, Ufficio XI, in persona del suo Dirigente *pro tempore*, con sede in Parma, Stradone Martiri della Libertà n.15

entrambi rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla Via G. Reni n.4 **Resistenti**

E PER QUANTO POSSA OCCORRERE

TUTTI I DOCENTI, non beneficiari di precedenza, inseriti nella seconda fascia della GPS della provincia di PARMA per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per gli insegnamenti delle classi di concorso B011 e B017, nonché dell'insegnamento del SOSTEGNO seconda fascia incrociata scuola secondaria superiore, pubblicata con decreto prot. 3529 del 01.08.2022, ed eventuali successivi atti a correzione **Controinteressati**

NOTA REDAZIONALE PER FACILITARE LA LETTURA DELL'ATTO CON ALLEGATI INTERATTIVI E COLLEGAMENTI IPERTESTUALI EX DM 8 MARZO 2018, N. 37

Gli allegati sono indicati nel testo dell'atto con link ipertestuali in ossequio all'art. 1 DM 8.3.2018, n. 37 che modifica l'art. 4 DM 10.03.2014, n. 55.

È sufficiente cliccare sui campi di colore blu per visualizzare i rispettivi allegati purché tutti i file, unitamente all'atto principale, siano stati precedentemente scaricati nella medesima cartella.

Oggetto: mancato conferimento di incarichi lavorativi, riconoscimento effetti giuridici ed economici

INDICE (per la navigazione all'interno del presente atto)

[Fatto](#)

[Motivi e Diritto](#)

[Danno Patito](#)

[Periculum in Mora](#)

[Richieste Cautelari](#)

[Richieste di Merito](#)

[Mezzi Istruttori](#)

[Allegati](#)

PREMESSE IN FATTO

1. Il Prof. Restivo è docente ITP di Laboratori di Scienze e Tecnologie Agrarie, classe di concorso B011, nonché di Laboratori di Scienze e Tecnologie Meccaniche c.c. B017, nelle scuole superiori di secondo grado; l'ultima sede in cui egli ha prestato servizio è stato l'istituto IPSIA Primo Levi di Parma in virtù di contratto a tempo determinato prot. 6624 del 24.11.2021 con decorrenza dal 24.11.2021 al 31.08.2021 per l'insegnamento della B017 ([all.01](#)).

Tanto si dichiara, anche, al fine della corretta individuazione del Tribunale competente a trattare la controversia.

Il medesimo, poi, è attualmente inserito nella vigente GPS della provincia di Parma, seconda fascia, valevole per il biennio relativo agli anni scolastici **2022/2023 e 2023/2024** per le classi di concorso B011 alla posizione 41 con **pt. 33,5**, per la B017 alla posizione 51 con **pt. 39,5** e seconda fascia incrociata di sostegno con **pt. 39,5** ([all.02](#)); detta collocazioni e punteggi, tuttavia, risultano errati per quanto di seguito si riferirà.

In virtù dell'ordinanza cautelare n. 6280/2020 del 08.10.2020 ([all.03](#)), confermata da Sentenza del TAR DEL LAZIO Sez. Terza Bis n. 4814/2021 pubblicata il 26.04.2021 ([all.04](#)), il deducente è stato precedentemente inserito per gli stessi insegnamenti nella GPS di Parma, seconda fascia, per il passato biennio relativo agli anni scolastici **2020/2021 e 2021/2022** con punti **22,50** per la B011, B017 e la seconda fascia incrociata di sostegno come da provvedimento AT Parma prot. 4758 del 26.10.2020, successivamente corretto da prot. 5524 del 01.12.2020 (all.ti [05](#), [06](#)).

2. Con Ordinanza Ministeriale R. 60 del 10.07.2020 e successivo Decreto Dipartimentale R.858 del 21.07.2020 (all.ti [07](#), [08](#)) furono istituite, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, le nuove graduatorie provinciali e di istituto su posto comune e di sostegno, dette anche GPS, e fu indetta la relativa procedura concorsuale, per soli titoli, finalizzata all'inserimento nelle stesse per l'ottenimento di un incarico a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali.

Con i citati atti fu individuato il giorno **06 agosto 2020** quale termine di presentazione delle domande di accesso.

3. Attesa la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 in essere all'epoca dei fatti, il Ministero convenuto riteneva necessario che gli esami sostenuti dai soli candidati privatisti delle SCUOLE STATALI per il conseguimento del diploma di maturità, che rappresentava per il deducente legittimo titolo di accesso alle GPS, si dovessero svolgere, forse per evitare pericolosi assembramenti, in un tempo diverso e successivo rispetto a quello stabilito per gli studenti interni.
4. Tanto che con "*Ordinanza concernente gli esami di idoneità integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020*" 27.06.2020, n.41, il Ministero ebbe a stabilire che gli esami di maturità per i privatisti fossero tenuti solo a partire dal giorno 9 settembre 2020 ([all.09](#)).
5. Nell'anno scolastico 2019/2020, perciò, se le prove di maturità per gli alunni interni si conclusero entro luglio 2020, per i privatisti, quindi per il ricorrente, invece solo il successivo mese di settembre.

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

6. Invero, per garantire che nessuno avesse a subire alcun nocumento dal fatto di dover sostenere l'esame solo dal mese di settembre 2020, precedentemente alla suddetta ordinanza, veniva emanato apposito **Decreto Legge n. 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41**, con il quale, all'art. 1 c.7, veniva disposto che i diplomandi privatisti esterni che avessero conseguito il diploma di maturità fuori dai tempi utili avrebbero comunque potuto partecipare "con riserva" del superamento dell'esame di Stato a qualsiasi procedura concorsuale pubblica, di selezione e procedure di abilitazione per le quali fosse richiesto, quale titolo di accesso, il su citato diploma.
7. Nonostante ciò il bando concorsuale per l'inserimento in graduatoria non aveva contemplato, al contrario di quanto prescritto dalla norma, la possibilità di partecipazione per quei candidati, e quindi anche per il deducente, che avevano sostenuto l'esame dal 09 settembre 2020 in quanto, incoerentemente, era stato fissato, come già detto, quale termine per la presentazione della domanda di inserimento nella GPS il precedente 06 agosto 2020.
8. Per tali motivazioni il Restivo, con ricorso iscritto al n. Rg. 6639/2020 ebbe ad impugnare, innanzi al Tar del Lazio Sez. III Bis ([all.10](#)), chiedevano l'annullamento, previa sospensiva, dell'Ordinanza Ministeriale R. 60 del 10.07.2020 nonché del successivo Decreto Dipartimentale R.858 del 21.07.2020 avente ad oggetto "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze*" nelle parti in cui non consentivano la presentazione delle domande e, quindi, non avevano disposto l'inserimento in dette graduatoria "con riserva" di conseguimento del titolo dei privatisti che avevano sostenuto l'esame di maturità nel mese di settembre 2020.
9. Al pari il ricorrente richiedeva al Tribunale Amministrativo di accertare e di dichiarare il proprio diritto ad essere inserito nella GPS di interesse per l'ottenimento di incarichi a tempo determinato ex OM 10.07.2020, n.60 per il biennio 2020/2021 e 2021/2022([all.10](#)).

Indice
Navigabile

[Fatto](#)

[Motivi e
Diritto](#)

[Periculum
in Mora](#)

[Danno
Patito](#)

[Richieste
Cautelari](#)

[Richieste
Merito](#)

[Mezzi
Istruttori](#)

[Allegati](#)

10. In pendenza di giudizio, con ricorso per motivi aggiunti ([all.11](#)), venivano pure impugnati il decreto m_pi. AOOUSPPR REGISTRO UFFICIALE U.0003615 DEL 02.09.2020 e la collegata GPS, formati dall'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE DI PARMA E PIACENZA ([all.12](#)), in quanto atti derivanti dagli illegittimi bandi chiesti in annullamento al TAR in via principale, anche nella parte in cui non avevano incluso il nominativo del ricorrente.
11. A seguito di accoglimento di sospensiva n. 6280/2020 del 08.10.2020 ([all.03](#)), con Sentenza n. 4814/2021 pubblicata il 26.04.2021 ritualmente notificata alla controparte il 26.04.2021 ([all.04](#)), passata in giudicato come da certificazione del 30.05.2022 ([all.13](#)), il TAR DEL LAZIO Sez. III Bis definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti disponeva ***“l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non consentono la partecipazione dei ricorrenti che hanno conseguito il titolo a settembre 2020 alle graduatorie”***.
12. Dunque, se l'Amministrazione non avesse emanato l'illegittimo bando, annullato dal TAR nelle parti innanzi indicate, il ricorrente sarebbe stato certamente inserito nella GPS della provincia di Parma **fin dal giorno della loro pubblicazione del 02.09.2020** ([all.12](#)) con riserva del conseguimento del diploma, **effettivamente poi ottenuto il 09.09.2020** ([all.14](#)) e portato alla conoscenza della controparte come allegato al ricorso per motivi aggiunti.
- Il Restivo, invece, fu inserito per la prima volta in graduatoria, per il tramite dell'AT di Parma, **solo in data 26.10.2020** con provvedimento prot. 4758 ([all.05](#)), come rettificato da successivo atto dello stesso Ufficio prot. 5524 del 01.12.2020 ([all.06](#)), ricevendone grave pregiudizio e nocumento.
13. Se il deducente fosse stato collocato nella GPS dal 02.09.2020, anziché il successivo 26 ottobre, al medesimo sarebbe stato conferito almeno un incarico lavorativo su una sede scolastica da egli domandata con la propria domanda, trasmessa in copia cartacea unitamente ad atto di diffida del 09.10.2020 ([all.15](#)) con il quale lo scrivente Procuratore invitata l'AT di Parma ad inserire il Restivo nella GPS a seguito di Decreto Cautelare n.

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

6280/2020 del 08.10.2020 TAR del LAZIO, a mezzo di cui veniva sospesa l'efficacia degli atti impugnati ([all.03](#)), come indicato nei paragrafi che precedono.

14. Ed infatti è risultato che il Dirigente Scolastico di una scuola espressamente richiesta in assegnazione dal Restivo (cfr. pag. 10, [all.15](#)), ovverosia l'Istituto di Istruzione Superiore Zappa Fermi di Borgo Val di Taro (PR), ebbe a stipulare contratto lavorativo a tempo determinato prot. 4225 del 05.10.2020 ([all.16](#)) per l'insegnamento su **cattedra B017, con decorrenza dal 05.10.2020** e cessazione al 30.06.2021, con il docente PIRAINO Dario, collocato alla posizione n.66, **con punteggio deteriore di 21,5 e privo di precedenze** ([all.12](#)) **rispetto a quello del deducente di 22,50**, come attestato dalla stessa Resistente con atto prot. n. 5524 del 01.12.2020 ([all.06](#)).

Al fine di evitare ogni eventuale fraintendimento si ritiene di precisare, fin d'ora, che la domanda di inserimento nella GPS trasmessa dal deducente contemplava, come preferenze, tutte le scuole della provincia di Parma relative alle classi di concorso di interesse, compreso l'Istituto Zappa Fermi.

15. Dalla mancata attribuzione del summenzionato incarico ne sono conseguiti per il ricorrente ulteriori svariati pregiudizi e preclusioni, non solo di tipo economico.
16. Innanzitutto nell'anno scolastico 2020/2021, il medesimo del contratto del Piraino, il Restivo non fu destinatario di alcuna proposta lavorativa e, di conseguenza, nessuna somma ebbe a percepire a titolo di emolumenti.
17. In secondo luogo, per l'effetto, non avendo svolto alcun servizio per quell'anno scolastico, non per propria colpa ma esclusivamente per quella dell'Amministrazione, il ricorrente non si è visto riconoscere i relativi effetti giuridici consistenti, nell'occasione, nella maturazione di aggiuntivi p. 12 per la c.c. B017, di pt. 6 per la c.c. B015 e pt. 12 per la seconda fascia incrociata sostegno spendibili in fase di aggiornamento per la successiva GPS istituita per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 con OM del 06.05.22 n. 112 ([all.17](#)).
18. In effetti, il medesimo, a seguito di domanda di aggiornamento, è stato collocato erroneamente nella suddetta GPS, per le citate classi di concorso, in posizioni deteriori e con punteggi inferiori, come meglio si dettaglierà in Motivazione.

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

19. Al contrario, se il ricorrente avesse potuto spendere ulteriori pt.12 derivanti dall'incarico negato egli, al momento delle attribuzioni degli incarichi lavorativi per l'a.s. 2022/2023, si sarebbe posizionato per la B017 **con pt.51,50**, anziché pt. 39,5.

20. Di conseguenza, trovandosi in posizione più favorevole rispetto a quella attuale, il Restivo sarebbe stato destinatario, almeno, di un contratto lavorativo ANNUALE presso la scuola PRRI010009 PRIMO LEVI di Parma invece attribuito a Giovanni CELINO **con deteriori pt. 46** ([all.18](#)) oppure, nel medesimo istituto, a Salvatore Ballì **con deteriori pt. 45** che otteneva uno spezzone di n. 11 ore per un anno ([all.18](#)), oppure a Onofrio SCOZZARO **con deteriori pt. 49** presso la scuola PRTF010006 LEONARDO DA VINCI di Parma per un anno su cattedra intera ([all.18](#)).

21. Tanto, però, non è accaduto e quindi, per l'ulteriore effetto, al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso, **il deducente si è ritrovato disoccupato**, pur avendo egli richiesto espressamente tutte le su indicate sedi al momento della presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento GPS per la provincia di Parma biennio 22.23 e 23.24 ([all.19](#)).

Più segnatamente la scuola PRRI010009 PRIMO LEVI di Parma veniva richiesta come preferenza espressa ai righi n. 01 e 26, mentre la PRTF010006 LEONARDO DA VINCI di Parma ai righi 02 e 27 ([all.19](#)).

22. Eppure la convenuta era stata ben edotta circa le conseguenze negative che avrebbe subito il Restivo nel caso di mancato suo intervento a correzione.

Innanzitutto parte resistente aveva ricevuto rituale notifica dell'ordinanza cautelare del Rg.6639/2020 del 08.10.2020 TAR del LAZIO ([all.03](#)), anche a mezzo di successivo atto di diffida del 09.10.2020 a firma del sottoscritto Avvocato ([all.15](#)), tanto che fu emanato dall'AT di Parma apposito provvedimento prot. 4758 ([all.05](#)), come rettificato da successivo atto dello stesso Ufficio prot. 5524 del 01.12.2020 ([all.06](#)).

Inoltre, in data 26.04.2021, l'Amministrazione ebbe a ricevere notifica della Sentenza del TAR del LAZIO, innanzi precisata, con la quale fu annullato il bando concorsuale ([all.04](#)).

23. In secondo luogo, con atto di diffida stragiudiziale trasmesso all'AT di Parma il **09.05.2022**, assunta al n. protocollo n. 2082 in pari data ([all.20](#)), quindi ben prima della

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

formazione della nuova GPS pubblicata il **01.08.2022**, lo scrivente Procuratore domandava il riconoscimento in favore del ricorrente di ogni effetto giuridico derivante dall'incarico negato nell'anno 2020 attribuito al Piraino ([all.16](#)).

E tanto al fine di evitare il concretarsi di ulteriori danni in capo al deducente che non avrebbe potuto dichiarare gli aggiuntivi punteggi nella nuova GPS con la conseguenza, come poi effettivamente accaduto, di vedersi erroneamente posizionato e ingiustamente scavalcato da candidati con punteggio inferiore nell'assegnazione di un incarico lavorativo.

La convenuta, tuttavia, rimaneva inerte, tanto da costringere oggi il ricorrente a domandare la tutela di codesto On.le Tribunale.

24. In buona sostanza, ed in sintesi, se il Ministero dell'Istruzione non avesse emanato l'illegittimo bando per le GPS biennio 2020/2021 e 2021/2022 il Restivo sarebbe stato inserito in quest'ultima dal 02.09.2020.

Egli avrebbe stipulato perciò un contratto lavorativo dal 05.09.2020 al 30.06.2021 presso l'istituto ZAPPA FERMI e, oltre a percepire la giusta retribuzione, avrebbe maturato ulteriori punti spendibili per la GPS del successivo biennio 2022/2023 e 2023/2024.

Ed ancora, con il maggiore predetto punteggio, il medesimo si sarebbe meglio collocato nella nuova graduatoria ottenendo per l'insegnamento della B017 **pt. 52,50** anziché pt. 39,50, e avrebbe conseguito un incarico lavorativo per il corrente anno scolastico invece attribuito a soggetti in posizione deteriore, come innanzi indicati.

DIRITTO - FUMUS BONI IURIS

Con il presente ricorso il deducente richiede, all'Ill.mo Giudice adito, che siano riconosciuti tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'incarico ingiustamente non attribuito nell'anno scolastico 2020/2021 attribuito al Piraino ([all.16](#)).

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

Per la conseguenza il Restivo rivendica il diritto alla rettifica della sua posizione nell'attuale GPS, biennio 2022/23 e 2023/24, mediante ricalcolo della propria posizione con l'aggiunta del punteggio che avrebbe maturato.

Per l'effetto, in virtù della nuova migliore posizione occupata nella graduatoria, il medesimo domanda di essere assegnato, per il corrente anno scolastico, alla scuola spettante di diritto, eventualmente anche su posto di potenziamento attribuito a soggetto con punteggio peggiore, tale CELINO Giovanni oppure BALLI Salvatore, oppure SCOZZARO Onofrio.

In subordine, laddove ciò non fosse possibile, il deducente richiede la corresponsione di tutte le differenze retributive che avrebbe percepito se avesse effettivamente lavorato sulla sede che avrebbe occupato, o in altra ad oggi non conosciuta, nonché il riconoscimento di ogni effetto giuridico.

Nessun dubbio potrà sollevarsi in merito alle ragioni del Restivo a vedersi soddisfatto nelle richieste suddette.

In via principale il diritto del ricorrente, dal quale scaturiscono tutti gli altri risultati violati, deriva da un titolo giudiziario ovvero la Sentenza n. 4814/2021 pubblicata il 26.04.2021 ([all.04](#)) e passata in giudicato ([all.13](#)) con la quale il TAR del LAZIO Sez. III Bis disponeva *“l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non consentono la partecipazione dei ricorrenti che hanno conseguito il titolo a settembre 2020 alle graduatorie”*.

Detto dispositivo è da reputarsi di natura demolitoria in quanto, annullando il bando concorsuale nelle parti innanzi specificate, ha eliminato gli atti negativi, e con essi tutti i suoi effetti, sancendo *ex tunc* il pieno diritto del Restivo ad essere collocato in graduatoria fin dalla data della sua pubblicazione del 02.09.2020 ([all.12](#)).

Tanto, inoltre, risulta in perfetta coerenza con il principio di *effettività della tutela giurisdizionale* secondo cui la funzione primaria, ed essenziale, del giudizio è quella di attribuire alla parte che risulti vittoriosa l'utilità.

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

L'odierno ricorrente, come già detto, adiva il TAR proprio per ottenere il suo inserimento nella GPS al pari gli altri candidati per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 (cfr. ricorso e motivi aggiunti, all. [10](#), [11](#)).

Di talché, inserito *ab origine* in graduatoria dalla data della sua pubblicazione, in virtù dell'annullamento del bando, ne discende il diritto del deducente a vedersi riconosciuti i diritti economici e giuridici (maggiore punteggio) poiché egli avrebbe stipulato almeno il contratto lavorativo con l'Istituto di Istruzione Superiore Zappa Fermi di Borgo Val di Taro (PR), su **cattedra B017, con decorrenza dal 05.10.2020** e cessazione al 30.06.2021, attribuito invece al Piraino ([all.16](#)).

Di conseguenza, il diritto ad essere collocato in posizione migliore nella graduatoria provinciale biennio 2022/23 e 2023/24 avendo maturato 12 punti aggiuntivi per la B017, oltre a pt. 6 per la classe di concorso B011 e pt.12 per il sostegno 2^ fascia graduatoria incrociata e, quindi, il diritto ad ottenere il posto spettante per il corrente anno scolastico **assegnato, invece, a docente con minor punteggio.**

VIOLAZIONE ART. 11 "GRADUATORIE DI ISTITUTO" ORDINANZA MINISTERIALE R. 60 DEL 10.07.2020

L'art. 11 OM n. 60 del 10.07.2020 dispone che:

1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:

a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla

domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti.

2. L'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c). Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti.

Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 3, comma 2, per l'inclusione nelle GPS.

Il Dirigente Scolastico dell'ISS Zappa Fermi di Borgo Val Di Taro ebbe a stipulare, nell'a.s. 2020.2021, contratto lavorativo per l'insegnamento di B017 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Meccanica dal 05.10.2020 al 30.06.2021 con il Prof. PIRAINO Dario ([all.16](#)), proveniente dalla seconda fascia della GPS del biennio 2020/2021 e 2021/2022 della provincia di Parma come disposto dal summenzionato comma 1, lettera c), individuandolo dalla terza fascia della graduatoria di istituto.

Anche il ricorrente, per effetto della sentenza del Tar Lazio, inserito *ex tunc* nella graduatoria dal giorno della pubblicazione del 02.09.2020, si sarebbe trovato collocato al 05.10.2020 nella seconda fascia della medesima GPS e classe di concorso, quindi nella terza fascia della graduatoria d'istituto, come disposto sempre dal comma 1, lettera c), avendo richiesto l'assegnazione anche all'ISS Zappa Fermi (cfr. domanda di inserimento, [all.15](#)).

Certo, il Dirigente Scolastico non poteva sapere della posizione del ricorrente poiché inserito nella GPS successivamente al conferimento dell'incarico, ma ciò è dipeso esclusivamente dall'illegittima esclusiva colpa della sua Amministrazione che aveva emanato l'illecito bando, poi annullato.

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

Il Restivo doveva essere, pertanto, individuato quale soggetto avente diritto alla stipula del contratto del 05.10.2020 ([all.16](#)) possedendo il maggior punteggio di con 22,5, e non il Piraino con minori punti 21,5.

Non vi è, quindi, ragione alcuna che possa, oggi, ostacolare il pieno riconoscimento del diritto del deducente ad essere individuato quale legittimo destinatario dell'incarico suddetto.

Violato risulta, perciò, l'ART. 11 dell'OM R. 60 del 10.07.2020.

VIOLAZIONE ART. 08 "Valutazione dei titoli" e art. 12, comma 9, ORDINANZA MINISTERIALE n.112 DEL 06.05.2022, allegati A6 e A8

L'art. 8, comma 1, OM 112/22 stabilisce che:

"Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati...".

L'allegato A6 ([all.21](#)) "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado", dispone:

al rigo C.1, relativo al Servizio di insegnamento prestato sulla **specifica classe** di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado, **che sono attribuiti per ciascun anno scolastico lavorato sino ad un massimo di punti 12;**

al rigo C.2, relativo al Servizio di insegnamento prestato su **altra classe di concorso o su altro grado**, **che sono attribuiti per ciascun anno scolastico lavorato sino ad un massimo di punti 06.**

Il successivo art. 12, al comma 9, stabilisce che

"In caso di ulteriore incapacienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

*agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, **sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio***”

L’incarico lavorativo prot. 4252 del 05.10.2020 IISS Zappa Fermi ([all.16](#)), ingiustamente non conferito al Restivo, afferiva alla specifica classe di concorso B017 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE e aveva decorrenza dal 05.10.2020 e cessazione al 30.06.2021

Per l’effetto delle suddette norme il ricorrente avrebbe ottenuto il riconoscimento dei seguenti effetti giuridici, ovverosia un maggior punteggio, utili per la GPS 2022/2023 e 2023/2024, come di seguito meglio indicato:

Classe Concorso	Norma applicata	Punti
B017	All. 6, rigo C.1, OM 112/22	+ 12
B011	All. 6, rigo C.2, OM 112/22	+ 6
Sostegno incrociata 2 fascia	Art. 12, comma 9 OM 112/22	+ 12 punteggio derivante da c.c. B017 come migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio (ovverosia quello della B017)

Ma tanto non è accaduto, come più volte riferito, di talché risultano disapplicati gli artt.8 e 12 dell’OM n.112 DEL 06.05.2022 nelle parti su indicate

VIOLAZIONE ART. 12 “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche” ORDINANZA MINISTERIALE n.112 DEL 06.05.2022

Se al ricorrente fossero stati riconosciuti i suddetti specificati effetti giuridici, derivanti dall’incarico non assegnato, egli si sarebbe trovato indubitabilmente collocato nella GPS 2022/2023 e 2023/2024 in posizione migliore, rispetto a quella attuale, nonché utile per il conferimento di un incarico lavorativo nel corrente anno scolastico.

Piu segnatamente, ad oggi, il medesimo è così posizionato:

Classe Concorso	Posizione	Punti
B017 fascia 2	51	39,5
B011 fascia 2	41	33,5
Sostegno 2 fascia	1897	39,5

Con l'aggiunta del punteggio che avrebbe maturato sarebbe così posizionato:

Classe Concorso	Posizione	Punti	
B017 fascia 2	37	51,5	39,5 + 12 = 51,5
B011 fascia 2	35	39,5	33,5 + 06 = 39,5
Sostegno 2 fascia	Tra 1334 e 1344	51,5	Derivanti da B017 Art. 12, comma 9 OM 112/22

Il deducente, pertanto, trovandosi collocato alla **posizione n.37** di c.c. B017 con **pt.51,5** avrebbe ottenuto un incarico lavorativo che, come per il passato, è stato invece attribuito a soggetto con **punteggio peggiore**, tra i quali

Docente	Classe	Posizione	Punti	Scuola assegnata	
CELINO Giovanni	B017	43	46	PRRI010009 PRIMO LEVI di Parma	annuale
BALLI Salvatore	B017	45	45	PRRI010009 PRIMO LEVI di Parma	spezzone
SCOZZARO Onofrio	B017	38	49	PRTF010006 LEONARDO DA VINCI di Parma	annuale

Come appena descritto, dall'analisi del provvedimento di assegnazioni dei posti da GPS anno scolastico 2022/23 ([all.18](#)) risultano attribuiti incarichi di lavoro con i **minori punteggi di 49, 46, 45 a fronte di quello maggiore del Restivo di pt. 51,5** per la stessa classe di concorso e per le sedi da quest'ultimo richieste in preferenza.

Per l'effetto risulta violato, oltre al generale principio meritocratico proprio della graduatoria, l'art. 12, comma 2, OM 112/2022 nella parte in cui è disposto

*“Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, **utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS**, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero”.*

Il ricorrente, infatti, pur avendo presentato rituale istanza finalizzata all'ottenimento di un posto di lavoro a tempo indeterminato nei summenzionati modi, e pur vantando migliore posizione rispetto ad altri candidati, nulla ha ottenuto con la conseguenza di vedersi pregiudicato ancora una volta sia relativamente agli effetti giuridici che a quelli economici.

Indice
Navigabile

Fatto

Motivi e
Diritto

Periculum
in Mora

Danno
Patito

Richieste
Cautelari

Richieste
Merito

Mezzi

Istruttori

Allegati

IL DANNO PATITO DAL RICORRENTE ED IL DIRITTO AL RELATIVO RISARCIMENTO

Per quanto innanzi dedotto, ed anche per le risultanze documentali in atti, alcun dubbio può sussistere circa la colpa della Pubblica Amministrazione con cui essa ha integrato un'illecita e un'illegittima condotta.

Aver emanato un bando contrario alla norma, tanto da essere annullato dal Tribunale Amministrativo del Lazio, ha comportato per il ricorrente notevole nocumento.

La mancata stipula del primo e del secondo contratto lavorativo ha causato, e sta provocando ancora ad oggi e per il futuro, innanzitutto **il mancato riconoscimento degli effetti giuridici** consistenti, tra gli altri, anche nella maturazione del punteggio derivante dal servizio che l'istante avrebbe reso.

Al pari, ben evidenti si appalesano i danni subiti dal ricorrente nel momento in cui il Ministero convenuto non ha messo il docente in condizione di poter percepire i giusti emolumenti e, quindi, di non poter vivere la propria vita con la serenità derivante dalla consapevolezza di poter contare, mediante lo svolgimento del meritato lavoro, sulle corrispondenti retribuzioni provocando, di conseguenza, un danno economico di non poco conto (si pensi ai mancati emolumenti relativi ai mesi da ottobre 2020 fino giugno 2021 e dal 14.09.2022 almeno fino al 30.06.2023).

Sussistono dunque, pacificamente, **tutti i presupposti di riconoscimento della pretesa risarcitoria** e cioè **1)** la condotta pubblica illecita perpetrata dalla PA, **2)** il danno, **3)** il nesso di causalità, **3)** la colpevolezza della resistente.

L'istituzione Scolastica, contravvenendo ai chiarissimi disposti di cui ai richiamati bandi, ignorando la Sentenza del TAR DEL LAZIO Sez. Terza Bis n. 4814/2021, non dando seguito all'atto di diffida del 09.05.22 finalizzato alla correzione dell'errore ([all.20](#)), ha concretizzato sia un'elusione di giudicato e sia e una precisa inosservanza delle obblighe di legge che disciplinano il rapporto lavorativo oltre ad aver violato norme inderogabili contravvenendo ai principi di meritocrazia, correttezza e di buona fede.

Ne discende, chiaramente, che il pregiudizio economico in danno al Restivo è da addebitare esclusivamente all'Amministrazione ed è da rapportarsi, in sede di sua quantificazione giudiziale, **alle differenze retributive e ai contributi previdenziali, unitamente ad ogni altro**

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

onere accessorio e previdenziale collegato, dal docente non percepiti.

EVENTUALITÀ DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO LAVORATIVO NELLE MORE DEL GIUDIZIO

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del giudizio, il ricorrente dovesse risultare assegnatario di incarico lavorativo ad oggi non noto, il medesimo, fermo restando la richiesta del riconoscimento economico e giuridico per l'intero periodo coincidente con quello indicato nel contratto stipulato nell'anno scolastico 20/21 dal PIRAINO Dario con la scuola Zappa Fermi di Borgo Val di Taro ovverosia **dal 05.10.2020 al 30.06.2021** ([all.16](#)), intende comunque domandare le differenze retributive per il periodo non coperto dall'eventuale stipulando contratto.

E tanto a far data dal 14.09.2022, giorno di assegnazione degli incarichi attribuiti a soggetto in posizione deteriore e fino al 31.08.2023 essendo i posti assegnati ai predetti di durata ANNUALE, sottratti i periodi lavorati dal deducente.

PERICULUM IN MORA **L'ESIGENZA DI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE**

La domanda appare tutt'altro che manifestatamente infondata, quindi la stessa risulta meritevole di accoglimento anche alla luce delle innanzi richiamate motivazioni e norme.

Relativamente al *periculum* si riferisce che i tempi per lo svolgimento dell'ordinario giudizio risultano assolutamente incompatibili con la tutela della persona del ricorrente, nonché della sua famiglia.

Il risarcimento per equivalente corrisposto al termine del giudizio di merito, a compensazione dell'immediato ottenimento di un posto di lavoro nel corrente anno scolastico, o, in mancanza, del pronto pagamento delle differenze retributive non consentirebbe al deducente, e ai suoi cari, di far fronte ai bisogni della vita quotidiana.

Anzi già ad oggi il Restivo, disoccupato e senza alcun reddito, si trova in condizioni di estrema difficoltà e di impossibilità di vivere.

Questi, coniugato dal 03.08.2022 con la Sig.ra GUAGENTI Maridea nata il 26.08.1988 a Mussomeli ([all.23](#)), unitamente alla sua consorte, contando sulle somme che avrebbe

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

percepito dal lavoro di docente, che come dimostrato certamente avrebbe ottenuto, ebbe ad acquistare un immobile sito in Parma alla Via Primo Savani n.10 (all.[24](#), all.[25](#)), da adibire a dimora familiare per il quale dal mese di **ottobre 2022** dovrà pagare una rata di mutuo mensile di circa **€. 640,00 al mese** (all.[26](#)), oltre a **€. 87,50** per spese condominiali (per €1.005,00 circa per anno, all.[27](#)).

Allo stato, non essendo ancora terminati i lavori di ristrutturazione della nuova casa, il deducente sta corrispondendo l'importo mensile di **€. 520,00** per costi di fitto per l'abitazione presso la quale i coniugi sono attualmente residenti e cioè quella sita in Via Guasti Santa Cecilia n. 6 in Parma (all.[28](#)), come da contratto del 30.10.2017 e successivo rinnovo (all.[29](#)).

A dette spese devono aggiungersi quelle derivanti dalle varie utenze legate alla sopravvivenza della famiglia per luce e gas, diventati ormai insostenibili anche a causa della situazione emergenziale derivante dalla guerra tra Russia e l'Ucraina che, altresì per ragioni speculative, sono diventati a dir poco assurde.

Oltre ai suddetti costi andranno a sommarsi quelli per l'acquisto dei beni di prima necessità, necessari per la sopravvivenza.

Laddove codesto Ill.mo Giudicante non accerti e non riconosca, in via cautelare, il diritto dell'istante ad ottenere IMMEDIATAMENTE la sede lavorativa spettante di diritto per il corrente a.s., o non ne ordini il pagamento del relativo stipendio, la sua famiglia non avrà mezzi per sostentarsi, a meno che di non ricorrere a prestiti che, ove concessi, comporteranno ulteriori esborsi mensili che, chiaramente, non potranno essere corrisposti e che eleveranno oltremodo somme a debito.

Questo perché la sig.ra GUACENTI, **docente supplente**, ad oggi in servizio presso l'istituto superiore Pietro Giordani in virtù di contratto prot. 10142 del 01.09.2022 a tempo determinato (all.[30](#)), unico soggetto al momento ad essere titolare di un minimo reddito, percepisce uno stipendio netto di circa **€1.371,90** al mese (cfr. ultimo cedolino paga, all.[31](#)) che dovrà essere totalmente adoperato per le esigenze di entrambi i coniugi.

Appare ovvio, pertanto, che detta somma è da ritenersi pacificamente risibile e del tutto insufficiente rispetto al **fabbisogno mensile** della famiglia che così si riassume:

SPESE FISSE PER MESE	ENTRATE	USCITE
Reddito Sig.ra Guagenti	1.371,90 €	
Rata Muto/mese		640,00 €

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

Rata Condominio/mese		520,00 €
Spese Condominio nuova abitazione		87,50 €
Spese Luce e gas (forfettaria per due persone arrotondate in difetto)		200,00 €
Spese beni prima necessità (forfettaria per due persone arrotondate in difetto)		200,00 €
Totale	1.371,90 €	1.647,50 €

Dall'analisi della rappresentata tabella emerge chiaramente che la somma delle spese fisse per mese (€1.647,50) è di gran lunga maggiore rispetto a quella delle entrate a disposizione della famiglia Restivo (€1.371,90), non avendo la stessa alcuna altra fonte di reddito.

Si precisa, ancora, che le indicate previsioni di spesa di €.200,00 per le utenze e di €.200,00, **arrotondate per estremo difetto**, per i beni di prima necessità **sono da ritenersi più che ottimistiche** atteso che, nella realtà, questa certamente saranno superiori a quelle indicate.

Inoltre, tra i costi, non sono state segnalati quelle di tipo medico derivanti, nella migliore delle ipotesi, dall'acquisto di eventuali farmaci di base o di cure mediche come, parimenti, nessuna somma è stata annoverata per indumenti, trasporto, utenza telefonica e costi di collegamento alla rete internet necessaria, tra l'altro, per lo svolgimento della funzione docente per le attività non didattiche.

Attualmente le somme disponibili sul conto corrente familiare ammontano, ad oggi, a sole €.4.470,33 da utilizzarsi per le necessità di vita di entrambi i coniugi ([all.32](#)).

Tanto riferito, provata risulta l'impossibilità e la rilevante difficoltà di provvedere adeguatamente al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del ricorrente e della sua famiglia nonché dimostrato il **pregiudizio attuale, concreto e irreparabile e, tanto, con conseguenti gravissimi e non risarcibili danni per equivalente**.

Di contro, l'emanazione del mandato provvedimento cautelare consentirà al deducente, nelle more dello svolgimento del giudizio di merito, di beneficiare di emolumenti mensili per circa €. 1.300,00 che, se effettivamente percepiti, permetteranno quantomeno di non soccombere.

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

Per quanto innanzi, il Prof. **CALOGERO RESTIVO**, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

nell'impugnare anche la graduatoria pubblicata con decreto prot. 3529 del 01.08.2022 dall'AT di Parma, ed eventuali successivi atti a correzione nelle parti in cui dispongono per il ricorrente una posizione e un punteggio deteriori rispetto a quelli effettivamente spettanti

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di PARMA, Sezione Lavoro, affinché Questi, fissata l'udienza per la comparizione delle Parti e rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza in fatto ed in diritto della proposta domanda giudiziale, previo rigetto delle avverse ragioni, deduzioni ed eccezioni **ANCHE ATTRAVERSO UN ANTICIPATORIO PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 700 CPC**

VOGLIA

IN VIA CAUTELARE

- a. **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione l'**IMMEDIATO** riconoscimento del punteggio maturato, nei modi indicati in ricorso, in virtù dell'incarico lavorativo assegnato al Docente PIRAINO Dario il 05.10.2020 e **ORDINARE** l'immediata correzione del punteggio e della posizione del ricorrente nella vigente GPS, se del caso anche con riserva da sciogliersi con l'eventuale accoglimento della domanda di merito.
- b. **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione l'**IMMEDIATA assegnazione** del ricorrente ad un posto per l'insegnamento della classe di concorso B017 presso la scuola PRRI010009 PRIMO LEVI di Parma oppure, in subordine, a quella PRTF010006 LEONARDO DA VINCI di Parma, oppure su altra spettante di diritto ad oggi non conosciuta indicata nella domanda GPS aa.ss. 22/23 e 23/24, oppure, in subordine sull'insegnamento del sostegno, eventualmente anche su posto di potenziamento per tutte le indicate discipline.

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

- c. **ADOTTARE**, in ogni caso, ogni più opportuno idoneo provvedimento volto a consentire la tutela effettiva della posizione soggettiva del ricorrente.
- d. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio **da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che qui si dichiara distrattario.**

NEL MERITO

1. Accertare e dichiarare il pieno diritto del Ricorrente al riconoscimento di qualsivoglia effetto giuridico ed economico corrispondenti a quelli derivanti dal contratto lavorativo a firma dell'Istituto di Istruzione Superiore Zappa Fermi di Borgo Val di Taro (PR), prot. 4225 del 05.10.2020 per l'insegnamento su cattedra B017, con decorrenza dal 05.10.2020 e cessazione al 30.06.2021, che fu stipulato con il docente PIRAINO Dario, collocato in posizione deteriore nella GPS di Parma biennio 2020/21 e 2021/22, seconda fascia, consistenti nella maturazione di punti 12 per la B017, punti 06 per la B011 e di punti 12 per il sostegno seconda fascia incrociata nonché nella corresponsione delle differenze retributive e contributive non percepite oltre interessi e rivalutazione monetaria, fino al giorno dell'effettivo soddisfacimento.
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente ad essere collocato nella giusta posizione nella GPS di Parma biennio 2022/23 e 2023/24, seconda fascia, con il corretto punteggio ovverosia per la B017 punti 51,5, per la B011 punti 39,5, per il sostegno 2 fascia incrociata punti 51,5.
3. Per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente, per il corrente a.s., al conferimento dell'incarico lavorativo erroneamente attribuito a soggetto con punteggio deteriore per la classe di concorso B017, come indicati in ricorso, o anche ad uno oggi non conosciuto, richiesto dal Restivo con la propria domanda GPS 2022/23 e 2023/24 e, di conseguenza, riconoscere i relativi effetti giuridici ed economici per i periodi non lavorati corrispondenti a quelli che avrebbe maturato se fosse stato destinatario del posto assegnato al non avente diritto.

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

4. Qualora non fosse possibile attribuire un incarico per il corrente a.s 22/23, neanche su posto di potenziamento nella scuola spettante, riconoscere gli effetti giuridici e il diritto del ricorrente alla corresponsione di ogni differenza retributiva e contributiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al giorno del soddisfacimento, per il periodo di servizio che il deducente avrebbe dovuto lavorare se avesse stipulato il contratto del soggetto non avente diritto.

QUINDI

5. **CONDANNARE** il Ministero dell'Istruzione a provvedere alla rettifica del punteggio del ricorrente di cui alla GPS di Parma biennio 2022/23 e 2023/24, seconda fascia, e cioè per la B017 punti 51,5, per la B011 punti 39,5, per il sostegno 2 fascia incrociata punti 51,5; di conseguenza provvedere al giusto riposizionamento in graduatoria del medesimo.
6. Relativamente al corrente anno scolastico 2022/23, **CONDANNARE** il Ministero dell'Istruzione a provvedere alla stipula in favore del Restivo di contratto lavorativo di tipo ANNUALE sulla classe di concorso B017, presso la scuola PRRI010009 PRIMO LEVI di Parma oppure, in subordine, PRTF010006 LEONARDO DA VINCI di Parma oppure di altra spettante di diritto, anche ad oggi non conosciuta, con effetti giuridici ed economici a partire dal giorno in cui fu assegnato l'incarico al soggetto con punteggio peggiore rispetto a quello del ricorrente.

In subordine, qualora non fosse possibile, a provvedere al riconoscimento degli effetti giuridici e alla corresponsione in favore del ricorrente di ogni differenza retributiva e contributiva corrispondenti alle somme che medesimo avrebbe percepito se avesse lavorato nel corrente anno scolastico su uno dei posti spettanti di diritto a far data dal loro conferimento a soggetti in posizione peggiore, oltre interessi e rivalutazione monetaria

7. Relativamente al biennio scolastico 2020/21 e 2021/22, **CONDANNARE** il Ministero dell'Istruzione alla corresponsione in favore del ricorrente di ogni differenza retributiva e contributiva corrispondenti alle somme che medesimo avrebbe percepito se avesse lavorato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Zappa Fermi di Borgo Val di Taro (PR), per l'insegnamento su cattedra B017, con decorrenza dal 05.10.2020 e cessazione al

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

30.06.2021, al pari del docente PIRAINO Dario con contratto prot. 4225 del 05.10.2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al giorno dell'effettivo pagamento

8. Nel caso di ottenimento di un incarico lavorativo nelle more dello svolgimento del presente giudizio, fermo restando e confermate tutte le suddette richieste, CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione a riconoscere gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'incarico che di diritto gli sarebbe ad origine spettato, ad eccezione dell'eventuale periodo lavorato.
9. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio maggiorate del 30% ex DM n. 37/2018 con DISTRAZIONE ex art. 93 c.p.c., da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che qui si dichiara distrattario.

Si dichiara che il PRESENTATO ATTO È REDATTO CON COLLEGAMENTI IPERTESTUALI nei modi prescritti all'art.1 DM 8.3.2018, n. 37 che modifica l'art. 4 DM 10.03.2014, n. 55 e che soggiace, al fine della liquidazione dei compensi legali, all'art. 1 punto b) del medesimo DM n.37/2018.

Si producono:

- [01](#) Contratto lavorativo Restivo n.664 del 24.11.21
- [02](#) Decreto n.3529 del 01.08.22 Pubblicazione Gps 2022
- [03](#) Tar Decreto Cautelare n. 6280.2020
- [04](#) Tar Lazio Sentenza n. 4814.21 e prova di notifica
- [05](#) AT Parma Decreto Inserimento in GPS Restivo n.4758 del 26.10.20
- [06](#) AT Parma Decreto Correzione punteggio Restivo GPS 01.12.20
- [07](#) Ordinanza MI n. 60 del 10 luglio 2020
- [08](#) Decreto Dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020
- [09](#) Ordinanza esami stato 41/27.06.20
- [10](#) Ricorso Tar Lazio Rg. 6639/2020
- [11](#) Ricorso per motivi aggiunti
- [12](#) AT Parma decreto Pubblicazione GPS prot. 3615 del 02.09.2020 pdf
- [13](#) Dichiarazione passaggio giudicato Sent. 4814.2020 Tar Lazio
- [14](#) Conseguimento Diploma Restivo 09.09.2020
- [15](#) Domanda e diffida Restivo per inserimento in GPS 09.10.2020
- [16](#) Contratto prot. 4252 del 05.10.22 Piraino Dario
- [17](#) OM n. 112 del 6.05.2022
- [18](#) Nomine Parma prot. 4240 del 14.09.22

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

- [19](#) Restivo domanda GPS 15-08-2022
- [20](#) Atto diffida Restivo AT Parma 09.05.22
- [21](#) Allegato A_6_Valutazione titoli
- [22](#) Graduatoria Incrociata Sostegno 29.08.2022
- [23](#) Estratto Matrimonio Restivo
- [24](#) Preliminare acquisto immobile
- [25](#) Dati catastali immobile acquistato
- [26](#) Mutuo e rata per immobile acquistato
- [27](#) Spese condominiali per immobile acquistato
- [28](#) Dichiarazione stato famiglia
- [29](#) Contratto fitto e Rinnovo abitazione in fitto
- [30](#) Contratto Lavorativo Guacenti 01.09.22
- [31](#) Cedolino paga Guacenti
- [32](#) Estratto conto Restivo/Guacenti

MEZZI ISTRUTTORI:

In caso di contestazioni relative alle posizioni dei docenti Piraino Dario, CELINO Giovanni, BALLÌ Salvatore, SCOZZARO Onofrio si domanda l'esibizione, a carico della convenuta, delle domande di inserimento dei predetti nelle GPS di riferimento nonché dei contratti lavorativi da essi stipulati.

Si formula espressa riserva per ogni mezzo istruttorio che possa rendersi necessario in virtù del comportamento processuale di controparte.

CONTRIBUTO UNIFICATO: Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è **INDETERMINATO** e che il ricorrente è **ESENTE** dal pagamento dello stesso per limiti di reddito.

Taranto 29 settembre 2022

Avv. Giovanni Bufano

Indice Navigabile
Fatto
Motivi e Diritto
Periculum in Mora
Danno Patito
Richieste Cautelari
Richieste Merito
Mezzi Istruttori
Allegati

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Procuratore Avv. GIOVANNI BUFANO, difensore di RESTIVO CALOGERO

PREMESSO

il ricorso che precede

CONSIDERATO

1. **l'elevatissimo numero di possibili controinteressati**, individuati in TUTTI I DOCENTI, non beneficiari di precedenza, inseriti nella seconda fascia della GPS della provincia di PARMA per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per gli insegnamenti delle classi di concorso B011 e B017, nonché dell'insegnamento del SOSTEGNO seconda fascia incrociata scuola secondaria superiore, pubblicata con decreto prot. 3529 del 01.08.2022, ed eventuali successivi atti a correzione, con conseguente potenziale ipotetico interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;
2. la difficoltà materiale di poter provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno di essi;
3. che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza, tra l'altro non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza;
4. che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare parte ricorrente alla notificazione nei confronti di TUTTI I DOCENTI, non beneficiari di precedenza, inseriti nella seconda fascia della GPS della provincia di PARMA per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per gli insegnamenti delle classi di concorso B011 e B017, nonché dell'insegnamento del SOSTEGNO seconda fascia incrociata scuola secondaria superiore, pubblicata con decreto prot. 3529 del 01.08.2022, ed eventuali

successivi atti a correzione, allo stato non identificabili, **attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione** in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *"TUTTI I DOCENTI, non beneficiari di precedenza, inseriti nella seconda fascia della GPS della provincia di PARMA per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per gli insegnamenti delle classi di concorso B011 e B017, nonché dell'insegnamento del SOSTEGNO seconda fascia incrociata scuola secondaria superiore, pubblicata con decreto prot. 3529 del 01.08.2022, ed eventuali successivi atti a correzione"*;
- d) testo integrale del ricorso nonché collegato decreto di fissazione dell'udienza.

Taranto 29 settembre 2022

Avv. Giovanni Bufano